Regione Marche

Legge regionale

DISPOSIZIONI PER L'ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Approvata dal Consiglio – Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 122 del 5 febbraio 2019

Si assegna il n. 2 della serie delle leggi

Il Vicesegretario generale (Paolo Costanzi)

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

(Composizione e durata del consiglio direttivo)

- 1. In attesa della riforma organica della normativa regionale sulle aree protette prevista dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale), il consiglio direttivo dell'Ente parco regionale del Conero di cui alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Istituzione dell'Ente parco regionale del Conero), in deroga al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali"), è composto da:
- a) un rappresentante della Regione;
- b) un rappresentante designato da ciascun Comune nel cui territorio insiste il perimetro del parco;
- c) un rappresentante designato congiuntamente o a maggioranza dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione;
- d) un rappresentante designato congiuntamente o a maggioranza dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) un rappresentante designato congiuntamente o a maggioranza dalle associazioni di categoria del settore turistico maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) un rappresentante designato dall'Università Politecnica delle Marche.
- 2. Il consiglio direttivo di cui al comma 1 resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Art. 2 (Presidente)

1. In deroga al comma 2 dell'articolo 3 della I.r. 13/2012, il presidente, scelto anche al di fuori del consiglio direttivo di cui all'articolo 1, è nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio medesimo.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 4 (Norme transitorie)

- 1. Il consiglio direttivo nella composizione di cui all'articolo 1 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
- 2. Nelle more della nomina del presidente di cui all'articolo 2, il consiglio direttivo di cui al comma 1 è presieduto dal rappresentante della Regione.
- 3. L'attuale incarico del commissario straordinario dell'Ente parco dura fino alla data di costituzione del consiglio direttivo di cui al comma 1.

Art. 5 (Abrogazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 2/2018 è abrogato.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 7 febbraio 2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (Luca Ceriscióli)